

Repertorio n. 25747

Raccolta n. 11816

VERBALE DI ASSEMBLEA DI SOCIETA' COOPERATIVA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il giorno ventisei marzo duemiladiciotto dalla nascita del Signore Gesù (**26 marzo 2018**), alle ore diciassette e quarantacinque minuti.

In Salerno alla via Gian Vincenzo Quaranta n.5,, ove richiesto.

Innanzi a me **dr. Avv. ROBERTO ORLANDO, Notaio in Salerno**, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, senza l'assistenza di testimoni,

si costituisce il signor

- **ROMANO Claudio**, nato a Tramonti (SA) il 10 luglio 1966 il quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società denominata "**GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**", costituita in Italia, con sede in Tramonti alla Piazza Corsano n.8, codice fiscale, partita Iva e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Salerno 02585500651, iscritta al numero SA-230308 del Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.), domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Dell'identità personale del comparente, io notaio sono certo.

Il signor Romano Claudio, nella sua dichiarata qualità, mi richiede di redigere il verbale dell'Assemblea dei soci della predetta Società, riunitasi in questo giorno, ora e luogo, con convocazione disposta dall'organo amministrativo della società in data 5 marzo 2018, inviata a tutti gli aventi diritto a partecipare alla presente adunanza in data 12 e 13 marzo 2018, con lettera raccomandata (postale ed a mano) Prot. n. 502/18, con ricevuta di ritorno, per deliberare sul seguente,

ORDINE DEL GIORNO

1. Adozione nuovo statuto sociale, anche in conformità alle disposizioni del D.Lgs.

n. 112/2017 e s.m.i.;

2. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Io notaio, avendo aderito alla richiesta di fungere da segretario, dò atto di quanto

segue:

Assume la Presidenza dell'assemblea, ai sensi del vigente Statuto sociale, il

medesimo signor Romano Claudio, che consta e rileva:

- che alla presente assemblea, si sono costituiti:

DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

- sé stesso in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della società;

- APICELLA Francesca in qualità di Consigliere;

- IANNONE Rosa in qualità di Consigliere

DEL COLLEGIO SINDACALE

Dott.ssa CARMELA LANDI

Dott. VALERIO SCARPATI

Dott.ssa MARISA ANTICO

DEI SOCI

i soci presenti come risulta dal Foglio adunanze e presenze che, sottoscritto da tutti

gli intervenuti, al presente verbale si allega sotto la lettera "A" per farne parte

integrante e sostanziale.

Il Presidente dichiara che i soci presenti, in proprio e per delega, sono

complessivamente 73 (settantatrè) su un totale di 79 (settantanove) soci aventi

diritto al voto, regolarmente iscritti nel libro soci da almeno 90 (novanta) giorni.

Il Presidente, tutto ciò constatato, dichiara valide le deleghe e le medesime

regolarmente acquisite agli atti sociali, e, che pertanto l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare, così come il Presidente dichiara, attestando di aver verificato la regolarità della costituzione e di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti ed in particolare che i soci sono iscritti sul Libro soci della cooperativa da almeno 90 (novanta) giorni, attestando il Presidente che la prima convocazione disposta per il giorno 24 MARZO 2018 alle ore 21.00 presso il medesimo luogo è andata deserta.

Prendendo la parola, il Presidente ravvisando l'opportunità di approvare un nuovo testo di Statuto sociale maggiormente rispondente alle specifiche esigenze della società, anche in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 112/2017 e s.m.i., presenta un nuovo testo di Statuto..

Il Presidente domanda agli altri soci presenti se dovrà procedere alla lettura del testo proposto, attestando peraltro che il medesimo è conforme ad incontri informali tenutisi con gli altri soci.

Prendono la parola gli altri soci presenti i quali esonerano il Presidente dalla lettura dello Statuto proposto.

Il testo proposto si allega al presente verbale sotto la lettera "B".

IL Presidente terminato il proprio intervento, domanda ai presenti se intendano intervenire.

Il Presidente, nessuno richiedendo la parola, passa alla fase deliberativa.

L'Assemblea della "GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", dopo breve discussione, con votazione assunta per alzata di mano, all'unanimità,

DELIBERA

- di approvare senza modifiche il nuovo testo di Statuto che disciplinerà d'ora in avanti i rapporti sociali, allegato al presente verbale sotto la lettera "B".

Null'altro essendovi a deliberare l'Assemblea viene sciolta dal Presidente alle ore diciotto e sei minuti

Le spese del presente atto e delle dipendenti formalità sono a carico della Società.

Ai sensi dell'art.78 della Legge n.89 del 16 febbraio 1913, sono obbligate nei confronti del sottoscritto notaio rogante, il comparente in solido con la società.

In ultimo il comparente, avendo i requisiti di legge, dispensa me Notaio dalla lettura di quanto allegato avendone piena ed esatta conoscenza come mi dichiara.

E richiesto io notaio ho redatto il presente pubblico atto del quale ho dato lettura al comparente che, a mia domanda, lo conferma e lo approva.

Dattiloscritto da me notaio su sistema elettronico e completato di mio pugno, il presente pubblico atto consta di due fogli per sei pagine fin qui e viene sottoscritto alle ore diciotto e trenta minuti.

In originale firmato da: Claudio Romano, Roberto Orlando (sigillo).

SEGUE QUANTO ALLEGATO:

Allegato n. 1
 Pace - 11816

NOMINATIVO	FIRMA
AMATRUDA CAROLINA	Carolina Amatruda
AMATRUDA LUIGI	Luigi Amatruda
AMATRUDA MARIANNA	Marianna Amatruda
AMOROSO ANNAPIA	Annapià Amoroso
ANTONUCCI ANNALISA PER DELEGA A BIANCO VALENTINA	Annalisa Antonucci
APICELLA FRANCESCA	Francesca Apicella
BARRA EMILIO	Emilio Barra
BATISTA GOMEZ ARELIS	Batista Gomez Arelis
BIANCHITO GERARDO PER DELEGA A INFANTE ELENA	Gerardo Bianchito
BIANCO VALENTINA	Valentina Bianco
BISOGNO ANNAMARIA PER DELEGA A D'AVINO ADELAIDE	Annamaria Bisogno
BOVE LUCIA PER DELEGA A GIORDANO IRENE	Lucia Bove
BRANDI ROSANNA PER DELEGA A BIANCO VALENTINA	Rosanna Brandi
BRUNDU MARIA RITA PER DELEGA A GIORDANO IRENE	Maria Rita Brundu
BUCCINO ANNA	Anna Buccino
BUDETTI LIDIA PER DELEGA A SCANNAPICO CARMINE	Lidia Budetti
CARLUCCI DONATA MARIA PER DELEGA A BIANCO VALENTINA	Donata Maria Carlucci
CARPINELLI FRANCESCA	Francesca Carpinelli
CASO VIOLA PER DELEGA A D'AVINO ADELAIDE	Viola Caso
CERRATO TOMMASO	Tommaso Cerrato
CICCONI MARIA GRAZIA	Maria Grazia Cicconi
CIOFFI PATRIZIA	Patrizia Cioffi
CITRO MARIA	Maria Citro
CUOCO ROSA PER DELEGA A GIORDANO IRENE	Rosa Cuoco
D'ACUNTO CATERINA	Caterina D'Acunto
D'AVINO ADELAIDE	Adelaide D'Avino
D'AVINO BONIFACIO PER DELEGA A BARRA EMILIO	Bonifacio D'Avino
DI MARTINO CARMINE PER DELEGA A BARRA EMILIO	Carmine Di Martino
DI PALMA RAFFAELA	Raffaella Di Palma
D'ONOFRIO AGOSTINO PER DELEGA A BARRA EMILIO	Agostino D'Onofrio
FERRARA RAFFAELINA	Raffaella Ferrara
FILENO FABIO	Fabio Fileno
FIORILLO ADELAIDE PER DELEGA A SCANNAPICO CARMINE	Adelaide Fiorillo
FRANCESE CARMINE	Carmine Francese
GIORDANO IRENE	Irene Giordano
GIORDANO MARIANNA	Marianna Giordano
GIORDANO PALMINA PER DELEGA A D'AVINO ADELAIDE	Palmina Giordano
GIUDICE PASQUALINA PER DELEGA A SCANNAPICO CARMINE	Pasqualina Giudice
GRASSO FELICIA	Felicia Grasso
GRIECO MARISA PER DELEGA A INFANTE ELENA	Marisa Grieco
GRIPPO MARIA TERESA PER DELEGA A BIANCO VALENTINA	Maria Teresa Grippo
GUARINIELLO MARIA PER DELEGA A INFANTE ELENA	Maria Guariniello
IANNONE ROSA	Rosa Iannone

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]



INFANTE ELENA	Elena Infante
IORIO FRANCESCA PER DELEGA A GIORDANO IRENE	Iorio Francesca
IPPOLITO CATERINA PER DELEGA A SCANNAPIECO CARMELA	Caterina Ippolito
LARIZZA DANIELE	Larizza Daniele
LA TORRE LILIANA	La Torre Liliana
LIGUORI ANNAMARIA	Liguori Annamaria
LUNGO INNOCENZA PER DELEGA A DAVINO ADELIA DE	Lungo Innocenza
MANSI ANTONIETTA	Mansi Antonietta
MANZI ROSALIA	Manzi Rosalia
MARINO ROSSELLA	Marino Rossella
MAUCIONE RAFFAELE PER DELEGA A BIANCO VALENTINA	Maucione Raffaele
MAZZUCCHI MICHELE	Mazzucchi Michele
MIRANDA TIZIANA PER DELEGA A SCANNAPIECO SERENA	Miranda Tiziana
MURANO MARIA	Murano Maria
ROMANO AUGUSTO	Romano Augusto
ROMANO CLAUDIO	Romano Claudio
ROMANO ELFINA	Romano Elfina
ROSSI GIULIA	Rossi Giulia
SABA MARIELLA PER DELEGA A INFANTE ELENA	Saba Mariella
SANTORO ANNALISA PER DELEGA A INFANTE ELENA	Santoro Annalisa
SCANNAPIECO CARMELA	Scannapieco Carmela
SCANNAPIECO SERENA	Scannapieco Serena
SCARANO RITA PER DELEGA A SCANNAPIECO CARMELA	Scarano Rita
SERINO ANTONIETTA PER DELEGA A SCANNAPIECO CARMELA	Serino Antonietta
SIMEONE GUERINO	Simeone Guerino
TAGLIAFIERRO ANNA	Tagliaferro Anna
TAGLIAFIERRO ELENA	Tagliaferro Elena
TANGREDI GIOVANNI PER DELEGA A SABA EMILIO	Tangredi Giovanni
TORRE ROSA ANNA PER DELEGA A SCANNAPIECO CARMELA	Torre Rosa Anna
URCIUOLI ANNA	Urciuoli Anna
VENTURA TERESA	Ventura Teresa
VIGGIANO ALDO	Viggiano Aldo
VIGGIANO ANTONIETTA PER DELEGA A DAVINO ADELIA DE	Viggiano Antonietta
VILLARI CLEMENTINA PER DELEGA A GIORDANO IRENE	Villari Clementina
VITA ENRICO PER DELEGA A BARRA EMILIO	Vita Enrico
ZUPPARDO ASSUNTA	Zuppardo Assunta

IL COLLEGO SINDACALE

dott. ANTONIO MARISA
dott. LAMBI CARMELA
dott. SCARANO VALERIO

Per ALICEA s.p.a.




A. Chiofalo "B" Rocca. 11/16

Statuto cooperativa sociale S.p.A.

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione)

È costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel comune di Tramonti (SA) la Società cooperativa denominata "GEA Società cooperativa sociale".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

La cooperativa fa riferimento alle norme della Società per Azioni.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile, delle leggi speciali sulle cooperative e, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. n. 112/2017 e s.m.i.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria anche prima di tale termine.

Su delibera del Consiglio di Amministrazione la Cooperativa potrà aderire alle Associazioni nazionali di categoria ed alle relative Associazioni Provinciali e ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di natura mutualistica, cooperativistica, di lavoro o di servizio.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa esalta la centralità della persona.

La Cooperativa, conformemente all'art. 1, lettere a) e b) della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico attraverso la gestione dei servizi sociosanitari ed educativi, lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - in quanto finalizzate all'inserimento sociale e lavorativo delle persone svantaggiate, secondo le modalità indicate dalla circolare n. 153, 8 novembre 1996, del Ministero del Lavoro.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione, in forma associata dell'ente in cui i soci lavoratori prestano la propria opera, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa ha, infine, come scopo quello di offrire servizi ai propri soci fruitori, siano essi persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti comunque costituiti.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate con apposito regolamento, redatto ai sensi la legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, secondo cui il socio lavoratore stabilisce, successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici, la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto diretto e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici e Privati in genere, le seguenti attività:

- Gestione diretta e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere di strutture di accoglienza, di servizi e prestazioni di diversa tipologia, residenziali e semiresidenziali:

nidi e micro-nidi d'infanzia, servizi integrativi ai nidi, spazi bambini e bambine e centri per i bambini e centro famiglia, centri sociali polifunzionali, ludoteche per la prima infanzia, comunità di pronta e transitoria accoglienza, casa famiglia, comunità educative a dimensione familiare, comunità alloggio, gruppo appartamento, comunità di accoglienza per gestanti, madri e bambini, colonie estive, baby parking e centri estivi, case di accoglienza per donne maltrattate, case protette per donne vittime di tratta e/o sfruttamento; centro sociale polifunzionale, gruppi appartamento, comunità alloggio, case albergo per anziani;

centro sociale polifunzionale, gruppo appartamento, comunità alloggio per disabili;

strutture per ludopatia, dipendenze, strutture per il "Dopo di Noi";

comunità tutelare per persone non autosufficienti, anziani e disabili;

gruppi appartamento, case alloggio per persone con disagio psichico;

Residenza Sanitaria Assistita (R.S.A.) per anziani non autosufficienti, cittadini affetti da demenza e cittadini disabili;

centri diurni per cittadini anziani affetti da demenze e per cittadini disabili;

residenze per l'esecuzione della misura di sicurezza sanitaria R.E.M.S.;

articolazione salute mentale in carcere;

Progetti Terapeutici Riabilitativi Individualizzati (P.T.R.I.) e Budget di salute;

Strutture Intermedie Residenziali per disabili psichici (S.I.R.);

centri diurni e residenziali per esordi psicotici, per Disturbi del Comportamento Alimentare (D.C.A.);

centri di cure primarie, centro medico specialistico, cliniche;

ausiliario e logistica in ambito ospedaliero, clinico e privato;

- Gestione diretta e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere di strutture, servizi e prestazioni di diversa tipologia, territoriali e domiciliari:

servizio di assistenza scolastica (socio-educativa), progetti terapeutico riabilitativi sostenuti da budget di salute per persone con disabilità, assistentato materiale;

- assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari, ossigeno terapia domiciliare, assistenza domiciliare socio-assistenziale, telesoccorso e teleassistenza per persone anziane e con disabilità, attività di organizzazione e supporto alla telemedicina;

centri per le famiglie, servizi di mediazione familiare, laboratori di educativa territoriale,

centri anti violenza per donne, tutoraggio educativo, educativa di strada, assistenza

domiciliare di sostegno alle famiglie e alla genitorialità, gruppi di auto-aiuto, tutoraggio e assistenza a minori tribunalizzati e alle loro famiglie, servizi di prevenzione del disagio;

Sorveglianza alunni, sorveglianza e accompagnamento sugli scuolabus;

Servizi di mediazione culturale per immigrati;

Segretariato sociale, sportelli aperti al pubblico per informazioni al cittadino, telefonia

sociale, trasporto sociale, unità mobili di strada, servizi di pronto intervento sociale, fattorie

sociali, servizi per minori maltrattati e/o abusati, servizi per minori in affidamento, servizi per i minori adottati;

Attività di animazione, educativa scolastica, educativa domiciliare;

- Progetti formativi e di orientamento per studenti universitari, progetti alternanza scuola/lavoro, borse di inserimento lavorativo, stage formativi, apprendistato, rendicontazione sociale;

- Ideazione, progettazione, redazione dei progetti sociali e socio sanitari a valere su bandi degli enti locali, regionali, ministeriali, europei, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati, promozione, partecipazione e gestione di partnership costituite per la realizzazione



di attività progettuali in ambito europeo, nazionale, regionale e locale;

- Progettazione, redazione e pubblicizzazione carta dei servizi, selezione del personale, valutazione bilancio delle competenze; progettazione, organizzazione e gestione di attività formative rivolte al personale interno per conto proprio e/o di terzi, finanziate e/o autofinanziate;
- progettazione, organizzazione e gestione attività formative ed educative rivolte anche ad utenze speciali: disabili, disoccupati, minori, immigrati, donne svantaggiate, nell'ambito della formazione iniziale, superiore, continua per conto proprio e/o di terzi finanziate e/o autofinanziate; progettazione, organizzazione e gestione di procedimenti di monitoraggio delle azioni, interventi, attività, progetti e dei programmi formativi ed educativi e di valutazione dei risultati; promozione, partecipazione e gestione di scambi culturali, anche con l'estero;
- progettazione, organizzazione e gestione di progetti comunitari; ideazione, organizzazione e progettazione di strategie e piani di comunicazione integrata, nell'ambito della comunicazione organizzativa interna ed esterna, della comunicazione istituzionale e della comunicazione pubblicitaria; servizi di ricerca, analisi di mercato, informazione ed elaborazione di strategie di marketing e di strategie integrate di comunicazione e marketing;
- Ideazione, progettazione e realizzazione di campagne di sensibilizzazione e di pressione su temi di rilevanza sociale, in collaborazione con le imprese, le associazioni e gli Enti Locali per lo sviluppo di una cultura della responsabilità sociale, nel rispetto delle indicazioni date dalle Nazioni Unite nel Global Compact; promozione, progettazione e realizzazione di attività culturali e di sensibilizzazione, anche nelle scuole; ideazione, organizzazione e realizzazione di eventi, allestimenti, mostre e convegni; partecipazione ad iniziative, eventi, fiere e campagne di sensibilizzazione; promozione ed organizzazione di conferenze e ricerche che tendano ad approfondire e a divulgare, anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa, la conoscenza dei problemi delle persone in condizione di svantaggio sociale o a rischio di emarginazione con relativa attività di carattere amministrativo e raccolta dati territoriali;
- Attività di fund-raising, progettazione e co-progettazione in partenariato.
- Svolgere attività diverse, produttive e commerciali, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ed in particolare;
- laboratori artistici, artigianali e culturali;
- commercializzazione di prodotti realizzati in proprio e/o da terzi;
- organizzazione e/o gestione di attività di catering;
- organizzazione e/o gestione di interventi sul territorio volti alla tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ambientale, storico e culturale;
- interventi di manutenzione del verde, bonifiche;
- utilizzo di spazi pubblici, pulizia di strutture pubbliche e private, manutenzione del patrimonio cittadino, servizio di spazzamento, servizio di sanificazione, servizi di ausiliario;
- realizzazione e/o gestione di strutture ricettive per il turismo sociale ed il tempo libero quali villaggi turistici, ostelli, alberghi, campeggi, rifugi, discoteche, pub, bar, ristoranti, stabilimenti idrotermominerali, stabilimenti balneari, strutture sportive (/a titolo esemplificativo piscine, palestre, campi sportivi, maneggi) nonché ogni altra struttura a carattere turistico, sportivo e ricreativo;
- acquistare, chiedere in concessione o comunque acquisire ed amministrare beni immobili occorrenti per la realizzazione delle iniziative sociali;
- affittare, acquistare e comunque gestire mezzi e attrezzature per la disinfezione e disinfestazione;
- effettuare interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, pulizia e guardiania di

mezzi, strutture e infrastrutture;

- realizzare e/o gestire strutture di ristorazione collettiva, mense scolastiche, aziendali, ospedaliere e di qualunque altro tipo;

-Realizzare e/o gestire impianti per la preparazione di cibi cotti, precotti, precucinati e per il confezionamento di sacchetti vitto e per il trasporto degli stessi.

Ci si potrà avvalere anche dell'opera di cittadini italiani che prestano servizio civile a norma delle vigenti leggi.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla U.E., dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione e dell'impresa sociale.

La Cooperativa potrà, inoltre, compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto qualsiasi forma.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies del codice civile.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci lavoratori, che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;
- b) soci lavoratori svantaggiati, così come definiti dalla Legge n. 381/91 ed eventuali norme modificative ed integrative;
- c) soci fruitori e svantaggiati, così come definiti dalla Legge n. 381/91 ed eventuali norme modificative ed integrative;
- d) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91.

Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo

amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi i soci lavoratori, comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto, che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa, nonché i soci fruitori.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare in assemblea altri soci.

Ai soci speciali può essere eventualmente erogato il ristorno, previsto dall'art.30, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale, di inserimento nell'impresa cooperativa o alle modalità di fruizione dei servizi. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art.11 del presente statuto. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale ed il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 12 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa;
- d) la mancata fruizione dei servizi per oltre n. 1 anno.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato ed annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Art. 7 – (Soci Onorari)

I soci cooperatori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in

condizioni di sopravvenuta inabilità possono diventare soci onorari della Cooperativa, con delibera del Consiglio d'Amministrazione.

Possono diventare soci onorari della Cooperativa anche persone fisiche e giuridiche, aventi particolari titoli di merito nei confronti della Cooperativa. Le eventuali sottoscrizioni o i potenziali conferimenti si intendono effettuati a fondo perduto, non possono essere oggetto di rivalutazione e non attribuiscono diritti sia amministrativi che patrimoniali.

Art. 8 (Domanda e procedura di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 49 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda con relativo documento per l'identificazione;
- d) copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto sociale vigente.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione determina anche le modalità ed i termini per il versamento del capitale sottoscritto e deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 9 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;



b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali ed il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, scioglimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso dalla persona fisica.

Art. 11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa;
- d) che non sia più in grado di fruire dei servizi erogati.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata (anche a mano) alla Società.

L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 49 e seguenti.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima o, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 12 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento e/o indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01, nel caso di socio volontario, qualora abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa e, infine, nel caso di socio fruitore, qualora non usufruisca dei servizi della cooperativa da oltre n. 1 anno;
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni

adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

g) che nello svolgimento del rapporto mutualistico commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali

h) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;

i) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto sociale;

l) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;

m) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

n) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 49 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 13 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata (anche a mano). Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 49 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 14 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 31, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio attraverso l'erogazione del ristorno può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 5 anni.

Art. 15 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi, provvisti dei requisiti per l'ammissione alla cooperativa, possono chiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 8. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 14.

Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 12, lettere b), c), d), e) ed f), dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del so-vrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

**STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI/STRUMENTI FINANZIARI NON
PARTECIPATIVI**

Art. 17. (Emissione di strumenti finanziari)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, la Cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi secondo le regole fissate dal presente capo, da offrire in sottoscrizione ai soci o a terzi.

L'emissione degli strumenti finanziari partecipativi è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci, con la quale vengono stabiliti l'importo complessivo dell'emissione,

le eventuali modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, il prezzo di emissione, il termine minimo di durata del conferimento e la misura dei diritti patrimoniali o anche amministrativi ad essi attribuiti.

L'assemblea straordinaria, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2526 C.C., con modifica dell'atto costitutivo, può emettere altri strumenti finanziari partecipativi, disciplinando la misura dei diritti patrimoniali e di amministrazione ad essi attribuiti.

Art. 18. (Conferimento/apporto e imputazione degli strumenti finanziari)

I conferimenti dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 500,00 ciascuna.

Tali conferimenti confluiscono in una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa e attribuiscono la qualifica di socio finanziatore.

Art. 19. (Diritti amministrativi e patrimoniali dei possessori di strumenti finanziari)

Ai possessori di strumenti finanziari a cui spetta il diritto di voto è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, secondo criteri fissati dall'Assemblea straordinaria nella delibera di emissione.

In ogni caso, i possessori degli strumenti finanziari muniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, l'incidenza del voto sarà ridotta in capo al singolo possessore di strumenti finanziari ed in capo al singolo socio sovventore, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato.

Le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi sono remunerate nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, fermi tuttavia restando i vincoli previsti dall'art. 2514 c.c.

I possessori di strumenti finanziari muniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono eleggere più di un terzo degli Amministratori.

Art. 20. (Trasferibilità dei titoli)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 21. (Recesso dei possessori di strumenti finanziari)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 C.C., ai possessori di strumenti finanziari partecipativi il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, se corrisposto ad un socio cooperatore titolare degli strumenti finanziari stessi, mentre potrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, maggiorato della quota parte delle riserve divisibili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, se corrisposto ad un socio non cooperatore titolare degli strumenti finanziari.

SOCI SOVVENTORI

Art. 22 (Soci sovventori)



Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 23 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 500 ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 10.

Art. 24 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 25 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 26 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

AZIONI DI PARTECIPAZIONE

Art. 27 (Azioni di partecipazione cooperativa)

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di

programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92.

In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoptrate.

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 28 (Assemblea speciale)

L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge e dal presente statuto, viene convocata dall'Organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

Art. 29 (Recesso)

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

TITOLO V RISTORNI

Art. 30 – (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di azioni di sovvenzione e di partecipazione cooperativa.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 31 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da azioni del valore nominale di € 100,00 (cento virgola zero zero). Il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci finanziatori, rappresentati da azioni del valore di € 500,00 (cinquecento virgola zero zero);

3) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

4) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 33 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9;

d) dalla riserva straordinaria;

e) dalle riserve divisibili in favore dei soci finanziatori;

f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Le riserve, salvo quelle di cui alle precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

La Società ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla presente lettera a) ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli art. 2447 bis e segg. del codice civile.

Art. 32 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 8, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 33 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente art. 30;
- e) ad eventuali dividendi in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- f) ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- g) la restante parte alla riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alle precedenti lettere e) ed f) dell'art. 31.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

**TITOLO VII
ORGANI SOCIALI**

Art. 34 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 35 (Assemblee)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante pubblicazione presso la sede e invio agli aventi diritto a partecipare all'adunanza effettuato con qualsiasi mezzo che consenta il riscontro tra i quali espressamente compresi sia la raccomandata a mano che la posta



[Handwritten signature]

elettronica all'indirizzo precedentemente comunicato alla società, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le assemblee sono precedute dalle assemblee separate quando ricorrono i presupposti per la loro istituzione ai sensi all'art. 2540 del codice civile.

Art. 36 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 23, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) delibera sulla emissione di strumenti finanziari ivi comprese le azioni di partecipazione cooperativa;
- 4) approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
- 5) procede alla nomina degli Amministratori;
- 6) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- 7) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato al controllo contabile;
- 8) approva i regolamenti interni;
- 9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.
- 10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno. L'Assemblea, inoltre, può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'Organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

Art. 37 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine

del giorno.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, videocolligati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi videocolligati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 38 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 39 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti secondo quanto disposto al precedente

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 25.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o Sindaco della cooperativa.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 10 soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 40 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 41 (Consiglio di amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di Consiglieri variabile da 3 a 11, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e

scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente che ha la Rappresentanza della società ed il Vice presidente.

Art. 42 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

È nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 43 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori e, comunque almeno n. 4 volte nell'anno.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da consegnarsi o spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per teleconferenza o audiovideoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 44 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 45 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 46 (Rappresentanza)

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali o affidare particolari incarichi ad un comitato esecutivo

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Il Consiglio di amministrazione può deliberare il riconoscimento di un compenso e/o il rimborso delle spese sostenute in casi di particolari incarichi, previo parere del Collegio sindacale se nominato.

Art. 47 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

Al Collegio sindacale, quando nominato, è attribuita anche la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409 bis cod. civ.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società sul suo concreto funzionamento.

Art. 48 (Controllo contabile)

Il controllo contabile è esercitato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione, a scelta dell'Assemblea dei soci. Inoltre, la revisione legale dei conti è sempre attribuita al Collegio sindacale quando nominato e ricorrendo i requisiti di cui all'art. 2409 bis cod. civ.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore, alla società di revisione o al Collegio sindacale a cui è attribuita la revisione legale dei conti per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

TITOLO VIII CONTROVERSIE

Art. 49 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali nominati con le modalità di cui al successivo art. 49, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto

diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 50 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad € 100.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dal Presidente della Camera di Commercio dove ha sede la cooperativa.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 51 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX SCIoglimento e LIQUIDAZIONE

Art. 52 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 53 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di strumenti finanziari e dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci e dei dividendi eventualmente maturati;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO X
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 54 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 55 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 56 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla legge 381/91.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

In via residuale si applicano le norme del D.Lgs. n. 112/2017 e s.m.i.

